

LE CARTE E LA STORIA

RIVISTA DI STORIA DELLE ISTITUZIONI

1/2018

LE CARTE E LA STORIA

1/2018

ISSN 1123-5624

Stampa: Grafica Albano Bertoni - Pirella Göttsche - D.L. 35/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, c. 1, CARO.

ISBN 978-88-15-27591-2



€ 29,00

 il Mulino

 il Mulino

LE CARTE E LA STORIA

RIVISTA DI STORIA DELLE ISTITUZIONI

ANNO XXIV

1/2018

TEMI E PROBLEMI

5

Guido Melis

D'Artagnan va in archivio

8

Franco Amatori

Franco Bonelli e la Terni: lo sviluppo di una grande impresa in Italia

11

Ferdinando Mazzearella

Vittorio Emanuele Orlando. Il giurista, l'avvocato, lo statista

25

Romano Ferrari Zumbini

Note a margine del libro *Tra norma e vita*

LA RICERCA

31

Sandro Notari

Manoscritti statutari sulle due sponde del Tevere. Il Comune di popolo e gli *statuta Urbis* del Trecento tra storia e storiografia

45

Cinzia Recca

Il controllo sul corpo sociale della donna nella Sicilia della seconda metà del XVIII secolo



il Mulino

60

Andrea Pennini

Da lontano un sole che sorge. Mazzarino e l'ascesa di Luigi XIV
nelle carte della diplomazia sabauda

74

Alessandra Petrone

Sieyès, Thouret e le riforme amministrativa e giudiziaria (1789-1791)

89

Loris De Nardi e Simona Fazio

La rigenerazione dell'Accademia del buongusto e la nascita
dell'Accademia di scienze e belle lettere di Palermo (1832)

101

Luca Rossetto

Prospettive di ricerca sul Veneto asburgico del post '48:
il caso della Commissione militare in Este

113

Mariaconcetta Basile

La libertà d'insegnamento nelle Università siciliane durante l'Unità d'Italia

128

Annamaria Amato

Alla ricerca della governabilità: il rapporto tra Giolitti e il Senato

142

Vittorio Coco

Francesco Crispo Moncada e la Venezia Giulia (1919-1924)

158

Roberto Ferretti

Nazione e professione: gli ingegneri nello Stato nazionale in Francia e in Italia

172

Giuseppe Della Torre

I finanziamenti al Partito nazionale fascista nelle carte
dell'Archivio centrale dello Stato e dell'Archivio storico della Banca d'Italia

FONTI

189

Segnalazioni bibliografiche

199

English summaries and keywords

204

Notizie sui collaboratori

207

Note per gli autori

Prospettive di ricerca sul Veneto asburgico del post '48: il caso della Commissione militare in Este

di Luca Rossetto

1. Aspetti e problemi

All'interno di un assetto politico imperiale a-nazionale, dinastico e di antico regime quale quello asburgico (nel quale, non va dimenticato, era immerso, pur con tutte le sue peculiarità, il Regno Lombardo-Veneto), sempre più in difficoltà nel bilanciare le nuove istanze politiche e culturali emerse nei decenni precedenti con la permanenza di valori tradizionali, apertamente ispirati alle consuetudini, la comparsa di un'istituzione sui generis come la Commissione militare in Este rivestì un significato particolare, quasi paradigmatico. Tanto più in un contesto specifico, quale quello rappresentato dalla reazione di Vienna alle rivoluzioni del '48¹ e nelle condizioni emergenziali, provocate obiettivamente da un indiscusso predominio dell'autorità militare, concretizzantesi nella permanenza della seconda armata e del suo comandante, il feldmaresciallo Radetzky, a Verona, e in quella degli alti gradi dell'esercito, nella capitale². La ragione era che la Commissione metteva in discussione, con la sua stessa istituzione, una struttura giudiziaria punitiva organizzata secondo un ferreo controllo gerarchico³, basata nel contempo su una non indifferente limitazione del libero convincimento del giudice e su un sistema probatorio strettamente regolato dal Codice penale del 1803⁴: la cui applicazione, non di rado, negli anni anteriori aveva finito addirittura per confliggere con l'attività di un corpo di polizia dotato di una certa autonomia e destinato a occuparsi del delicato settore della prevenzione del crimine⁵.

L'approfondimento di questa complessa problematica politico-istituzionale è uno dei risultati che produrrà uno studio attualmente *in fieri*, di cui qui si tenta di delineare le principali direttrici, e che consentirà inoltre di gettare nuova luce su un particolare momento di transizione nella storia del Veneto asburgico, quello tra le fasi delle cosiddette "seconda e terza dominazione austriaca"⁶. In definitiva un'indagine sui prodromi, la genesi e il funzionamento di un peculiare organismo giudiziario destinato a lasciare un segno indelebile appunto negli specifici territori in cui si trovò a operare, e pure, come detto, a testimoniare in modo indiretto ma significativo un mutamento politico-istituzionale in atto nel Veneto asburgico, e, più in generale, nell'intero Impero austriaco del post '48⁷.

La denominazione Commissione militare in Este comprendeva e designava sia l'organismo inquirente sia quello giudicante che la componevano⁸. Entrata ufficialmente in funzione in una parte delle Province Venete del Regno nell'aprile del 1850⁹, in pieno regime di stato d'assedio, conseguenza degli sconvolgimenti politici del biennio precedente, cessò di esistere esattamente quattro anni dopo, sebbene già con un primo allentamento dello

stato d'assedio medesimo e un affiancamento alla sua attività di quella di una Commissione Civile, che la sostituì a tutti gli effetti nel maggio del 1854, anche se oramai dall'agosto-settembre del 1853 la sua azione poteva dirsi irrimediabilmente ridimensionata¹⁰.

Tale azione focalizzò la propria attenzione in primis sui delitti elencati dal proclama di Radetzky del 10 marzo 1849, perseguibili pure attraverso le leggi militari sotto forma di "consiglio di guerra" o di "giudizio statario"¹¹. In particolare, più che l'alto tradimento, la sommossa, lo spionaggio, l'arruolamento illecito o altre fattispecie riguardanti la leva in senso lato o la resistenza e l'aggressione ai soldati in servizio, la Commissione, originariamente concepita appunto dalle autorità militari per la sola area della Bassa Padovana, ma successivamente operativa anche in Polesine (dalla primavera del 1851) e nel Mantovano (con una sottosezione apposita creata alla fine dello stesso anno), si occupò soprattutto dei numerosissimi casi di rapina e furto pericoloso, nonché di detenzione e occultamento di armi, arrivando persino, tra il marzo del 1851 e (di fatto) il febbraio del 1853, a estendere la propria giurisdizione ai medesimi reati compiuti però prima dell'emanazione del suddetto proclama, con un significativo effetto retroattivo.

Dunque, dopo la destabilizzazione prodotta da quel "collettore di tensioni" che fu il 1848-49, tra le molteplici minacce di "disordine sociale", tra cui quella che gravava, più o meno direttamente, sui notabili di parte della pianura veneta (segnatamente Bassa Padovana e Polesine), il governatore generale austriaco, Radetzky – essendo stata Vienna però chiaramente informata (sebbene non in prima battuta) – opportunamente sollecitato dagli stessi e sfruttando il regime di stato d'assedio, decise di rispondere attraverso il ricorso a procedure straordinarie, come l'esteso utilizzo della pena capitale, precedentemente per lo più estranee al funzionamento del sistema giudiziario imperiale (per i reati comuni, non certo di quelli politici). Tale decisione fu presa al fine di agire soprattutto nei confronti dei ceti popolari e contadini, o meglio di quella loro frazione che sconfinava in una temuta "marginalità"¹².

Più che le modalità delle rapine e dei furti compiuti durante il biennio rivoluzionario in quelle zone, fu dunque la durezza della repressione attuata da un organismo creato *ad hoc* per l'occasione, appunto la cosiddetta Commissione inquirente militare in Este (perché nella cittadina euganea aveva la propria sede principale, anche se la sua attività fu invece itinerante), a rappresentare la novità e il simbolo pure di un inedito momentaneo orientamento politico-istituzionale (per quella tipologia di delitti di cui si occupò la Commissione stessa, ma non solo) rispetto al consueto *modus operandi* degli organismi di governo del Regno Lombardo-Veneto, abituati più ad "accogliere le dinamiche che animavano le forze sociali che non piuttosto a indirizzarle o a correggerle secondo precisi obiettivi"¹³: all'incirca 2.400 persone coinvolte a vario titolo nelle indagini, 1200 processati e (pochi di meno) condannati, di cui un terzo a morte e due terzi a dure pene detentive, sono cifre eccezionali e di per sé eloquenti.

L'investigazione in atto permette quindi innanzitutto di porre in risalto l'analisi dell'impatto politico dell'azione di uno speciale organismo di giustizia punitiva statale su di un "universo" consuetudinario quale quello del Veneto rurale di metà Ottocento, anche in momenti peculiari come potevano essere le circostanze della lettura delle sentenze in pubblico o delle esecuzioni capitali; in secondo luogo, consente l'individuazione delle figure dei criminali protagonisti dei procedimenti di tale organismo e della possibile percezione degli stessi come "eroi locali" da parte delle comunità interessate dalla loro attività, anche per ciò che concerne soggetti di genere femminile; e infine agevola lo studio delle dinami-

che culturali e sociali che rendevano alcune realtà territoriali maggiormente impermeabili alla penetrazione dell'attività inquirente, anche con una persistenza dei malviventi nel negare ogni addebito, pur di fronte alla minaccia dell'estremo supplizio in seguito alla confessione di correi provenienti da altre aree geografiche più o meno contigue.

2. Gli studi

Pur mancando nel panorama storiografico italiano ed europeo uno studio specifico sull'azione della Commissione d'Este, numerosi rimandi in materia sono stati proposti in saggi molto approfonditi su argomenti in qualche modo correlati all'attività della stessa, sebbene su posizioni talora ovviamente diversificate (si pensi alle pubblicazioni di Brunello, di Meriggi e di Ginsborg, o ai meno raffinati prodotti di indagini locali come quelli di Piva, di Lugaresi e di Soster)¹⁴.

Dallo stretto punto di vista dell'operatività di tale istituzione, invece, anche da parte di alcuni storici del diritto, quali Ettore Dezza¹⁵ e Paolo Rondini¹⁶, si è già evidenziato come, per ciò che concerne la procedura seguita nei giudizi, in assenza di un vero e proprio codice penale militare (che non vide la luce prima del 1855) e in aggiunta alle disposizioni emergenziali del post '48, trovavano principalmente applicazione addirittura legislazioni settecentesche quali la *Constitutio Criminalis Theresiana* del 1769 e il regolamento penale per gli ufficiali dell'esercito, conosciuto come *Straf-norma* del 1790, ma pure il *Codice Penale Universale Austriaco* del 1803 e i *Kriegsartikel* del 1808, noti come Articoli o Statuto di guerra.

Anche alla luce appunto di una disciplina sostanziale e processuale indubbiamente complessa (dispersa in svariati provvedimenti, alcuni dei quali, peraltro, a detta degli stessi studiosi citati, attualmente di difficile reperimento), vanno dunque sicuramente riconsiderate talune posizioni giuridico-storiografiche, per lungo tempo ritenute forse troppo scontatamente verificate, e date oramai per acquisite, tendenti ad assimilare le norme contenute nel Codice penale universale austriaco del 1803 (in vigore nei territori qui esaminati, all'incirca dal 1816 al 1853) alle prescrizioni applicate dai giudizi militari, e quindi dalla stessa Commissione in Este, in nome di una generica quanto vaga matrice e ispirazione di entrambe a un altrettanto non meglio definito "sistema inquisitorio"¹⁷.

Al di là e oltre le molteplici interpretazioni storiografiche, poi, naturalmente influenzate dal periodo in cui furono formulate (che chiamano in causa, ad esempio, ora la tradizione risorgimentale¹⁸, ora il concetto di nascente lotta di classe, ora quello, probabilmente più calzante, di controllo sociale della marginalità), cercando di venire a capo di tali problemi, si palesa chiaramente come proprio a livello storiografico si senta soprattutto la mancanza di uno studio specifico e aggiornato che, focalizzando l'attenzione sul possibile binomio "criminale/eroe locale", insista sull'attività di quel peculiare organismo di giustizia punitiva che fu la Commissione d'Este e appunto sulle ricadute della stessa sul mondo consuetudinario delle comunità del Veneto rurale di metà Ottocento. Gli unici limitati rimandi in materia sono infatti rinvenibili in due scritti, prodotti di ricerche compiute oramai una trentina d'anni or sono, ma che conservano il merito, tra gli altri, di aver compreso l'importanza dell'operato della suddetta istituzione giudiziaria per analizzare problematiche storiche e antropologiche di più ampio respiro¹⁹.

Peraltro, per concentrare la riflessione nell'ambito degli studi sulla criminalità comune (il perseguimento della quale costituì come detto il fulcro dell'attività della Commissione

d'Este), anche la medesima tipologia del "bandito sociale" tracciata da Eric Hobsbawm nel suo *Bandits*²⁰, pur offrendo un'immagine stilizzata, forse non del tutto adeguatamente correlata ai vari contesti politici ed economici esaminati e priva di efficaci riscontri storici – com'è stato fatto notare, tra gli altri, dall'antropologo olandese Anton Blok²¹, e sostanzialmente riconosciuto dallo stesso studioso inglese²² – si calava però in una dimensione storiografica attenta a cogliere più complessivamente le complicate interrelazioni esistenti tra controllo sociale e devianza.

Comparso a livello scientifico negli Stati Uniti all'inizio del Novecento con Edward Alsworth Ross²³, il termine "controllo sociale" non apparteneva al vocabolario di studiosi classici della materia, quali Durkheim e Weber (benché il concetto corrispondente non fosse in assoluto una novità). Autori più recenti come Donald Black, Alan Horwitz e soprattutto Mark Cooney, parlando di controllo sociale hanno invece inteso non solo quello "formale" che emana dalle istituzioni, ma hanno evidenziato in aggiunta il ruolo di quello "informale", rappresentato ad esempio, a livello di comunità, pure dall'autotutela o, ancora (si pensi alla realtà urbana veneziana), dal *gossip*.

Finora, comunque, il settore di ricerca più vicino a quello del controllo sociale è stato appunto il filone sullo studio del crimine e della giustizia penale²⁴. Al suo interno ci si è occupati esattamente di controllo della devianza e quindi di diritto penale calato nel contesto sociale, di origine e sviluppo delle forze di polizia, di impatto della giustizia dello Stato sulle comunità, della punizione quale fattore politico e culturale, della vita dei gruppi marginali e dell'atteggiamento nei loro confronti, di banditismo. Certo anche in questo caso l'interesse si è concentrato soprattutto sulle istituzioni formali, però si è pure indugiato, ad esempio, sul tema della comunità rurale, e quindi non solo sulla dimensione del genere e dell'onore/virtù dei suoi singoli membri (in linea di massima trasversale e senza distinzione di status e di condizione sociale tra la popolazione contadina), mediante l'analisi del comportamento maschile, caratterizzato da coraggio, determinazione e appunto mascolinità, e di quello femminile, contraddistinto da buoni costumi, pudore e senso della vergogna, ma anche dell'onore della comunità stessa nei confronti di quelle limitrofe. Di conseguenza i provvedimenti di organi giudiziari statali, a meno di gravi fatti che avessero messo in discussione i fondamenti del sistema di controllo sociale medesimo, miravano a contenere la conflittualità interna ed esterna di tale comunità più che a reprimerla, perché ben si guardavano dal penetrare in contesti chiusi, retti da particolari tradizioni e da consuetudini gelosamente custodite²⁵.

In questo scenario non poteva inoltre non emergere la rilevanza della tematica del conflitto, verso la quale si sono dimostrati in special modo sensibili gli storici tedeschi della *Sozialdisziplinierung*²⁶.

Non si può infine scordare che la realtà dei distretti delle Province Venete era appunto per lo più una realtà rurale e se "informal settlements prospered even in the metropolises of Paris, London, or Cologne, these observations may be expected to apply in particular to the countryside"²⁷.

In ogni caso, comunque, è fuori discussione che l'indagine penale spingesse il controllo sociale a un livello superiore, più rigido rispetto a quello proprio della comunità, anche se è d'altra parte innegabile che l'uso della giustizia interagiva non solo con la logica politica, ma anche con gli interessi dei magistrati e dei funzionari all'opera e, ovviamente, con l'atteggiamento della popolazione nei confronti della legge²⁸, generando così esattamente un

controllo sociale strettamente dipendente da tre variabili di fondamentale importanza quali la presenza di valori diffusi, il peso dei ceti egemoni e, appunto, la struttura sociale nel suo complesso²⁹.

Di conseguenza viene da sé che le carte d'archivio consentano una percezione della composita e sfaccettata realtà del processo penale, "assai più ricca di echi e di suggestioni rispetto alle parole ufficiali di codici e trattati"³⁰, mettendo tra l'altro in evidenza, nel nostro caso specifico, i rapporti tra la visione dotta e specialistica dell'ordine sociale appartenente ai tribunali, quali istituzioni statuali, e organismi comunitari figli e custodi di un mondo, come quello rurale, che si avvaleva prevalentemente dell'oralità e della consuetudine per esprimere e trasmettere la propria cultura³¹.

In questo senso riemerge il potere della *micro-history*, "to show how the detailed reconstruction of seemingly trivial past events from archival sources can revise arguments drawn from social science theory, historical philosophy and other, overarching general interpretations of the past"³²; un senso rinnovato, però, dalla simultanea consapevolezza appunto che i "micro-studies have to be undertaken with reference to wider contexts if they are to contribute to our understanding of history's wider issues. They are much more than mere 'case studies' whose function is to illustrate previously arrived-at conclusions about historical issues on the larger scale: they can contribute [...] to changing our vision of those issues by looking at them from an unfamiliar angle"³³.

La stessa genesi della Commissione, d'altronde, al di là della contingenza rappresentata dalle dimensioni di un problema come quello dei furti e delle rapine, che, in realtà, come già ricordato, nelle zone della Bassa Padovana e del Polesine si aggravò solo in parte in seguito alle conseguenze delle vicende rivoluzionarie, va comunque ricondotta, come detto, a motivazioni politiche di più ampio respiro connesse alla richiesta di nuove forme di controllo sociale e di gestione del fenomeno della "marginalità" da parte dei vecchi notabili (ma anche di quelli emergenti), i quali, lo si è visto, in un periodo di importanti mutamenti stavano cercando di ridefinire i propri spazi di potere e le proprie sfere di influenza in un confronto con organismi di governo che, tradizionalmente, in un Impero asburgico per certi versi ancora parzialmente caratterizzato da strutture istituzionali confacenti a uno Stato di natura giurisdizionale, dinastico e dei diritti storici, erano di certo più adusi ad assecondare che a dirigere o a correggere secondo precisi obiettivi le dinamiche che animavano le diverse componenti sociali³⁴.

Ribadito ciò, però, è indubbio che dopo la metà del secolo il consenso goduto dalle autorità austriache subì una flessione. E, pur non trascurando gli importanti fattori economici che giocarono certo il loro ruolo (carestie e recessioni già in atto almeno dal biennio pre-rivoluzionario), è sull'azione di governo che va accentrata l'attenzione per valutare l'entità di tale consenso da parte della popolazione, e, nello specifico, dei "ceti benestanti". In sintesi e più in generale, la Restaurazione, infatti, anche nel Lombardo-Veneto, aveva riesumato i vecchi governi, ma non era stata complessivamente in grado di garantire effettivi spazi di potere a quei notabili locali ancora intensamente ancorati a una dimensione di antico regime (questo sì, al contrario dei suddetti vecchi governi, non rianimato), né di rispondere adeguatamente al desiderio di protagonismo di un'élite borghese in forte ascesa, né soprattutto di tacitare i timori di entrambe queste componenti nei confronti dei ceti popolari e contadini (e specie di quella loro frazione che sconfinava nella "marginalità") o, se si vuole, nei confronti di un preoccupante "disordine sociale".

3. *Vecchi archivi, nuovi percorsi*

Date queste premesse, risulta evidente che in un tale contesto era assolutamente imprescindibile che il percorso di ricerca intrapreso si basasse innanzitutto su un vasto e analitico "scavo d'archivio" che ha interessato gli istituti di conservazione documentaria di importanti città, ma anche di piccoli centri solo apparentemente meno significativi ai fini della presente indagine.

Rilevante, da questo punto di vista, innanzitutto lo studio svolto presso l'Archivio di Stato di Milano, che si è concentrato su fondi di essenziale importanza per la ricostruzione delle dinamiche politico-istituzionali che determinarono l'origine e quindi il dispiegarsi dell'azione della Commissione in Este a livello di massime autorità militari e giudiziarie del Regno Lombardo-Veneto. Relativamente all'argomento in oggetto tali fondi non erano stati finora sufficientemente indagati, forse anche per la difficoltà rappresentata dalla complicata consultazione degli inventari dell'epoca, disponibili solo in lingua tedesca e vergati con i caratteri della *Kurrentschrift*, una scrittura basata sulla corsiva gotica.

Per quanto concerne invece gli archivi lagunari, l'attività di ricerca nei fondi conservati presso la sede dei Frari ha consentito di focalizzare l'attenzione sui prodromi dell'operatività della Commissione, intesi sia come strutture istituzionali che svolsero in precedenza (sin dal periodo napoleonico) un'azione simile o similare, sia come situazione criminale generale presente nella realtà delle Province Venete alla vigilia dell'entrata in funzione della Commissione medesima. Lo studio degli archivi conservati presso la sezione della Giudecca e relativi nello specifico alla Commissione militare in Este dal 1850 al 1856 (se si comprende anche l'attività della successiva Commissione civile) ha invece permesso di approfondire in primis gli aspetti connessi al funzionamento di tale organismo, nonché al suo impatto e alla sua percezione presso le popolazioni locali interessate dallo stesso.

Ben più complessa si è rivelata l'indagine nella ex capitale dell'Impero. Anch'essa in principio indirizzata a comprendere a livello centrale le dinamiche politico-istituzionali che determinarono l'origine e quindi il dispiegarsi dell'azione della Commissione in Este, ha costituito uno dei fulcri del lavoro di studio. E sostanzialmente è apparsa sempre più fondata l'interpretazione secondo la quale un governatore generale civile e militare del Regno Lombardo-Veneto dotato di pieni poteri, quale fu Radetzky nel post '48, poco o per nulla ebbe l'esigenza o la necessità di giustificare le proprie scelte presso la *Hofburg*, per lo meno sino alla seconda metà del 1853, quando si assistette a un vero e proprio allentamento dell'intero regime di stato d'assedio. In questo quadro, così articolato, si è comunque riusciti anche a focalizzare la riflessione sui protagonisti dell'azione della Commissione e sul suo *modus operandi*, sul ruolo dei dicasteri centrali e sulla situazione criminale nella parte lombarda del Regno e nelle altre regioni dell'Impero del post '48.

Come già si è osservato, oltre a questi imprescindibili grandi complessi documentari, è stato importante rivolgere l'attenzione anche alle istituzioni bibliotecarie e archivistiche del territorio sul quale insistette l'azione della Commissione stessa. A partire dalla sezione antica della Biblioteca civica di Padova, il cui ricchissimo patrimonio ha consentito di raccogliere una notevole mole di informazioni di varia natura appunto su quella parte della provincia più interessata dall'attività della Commissione medesima, con particolare riferimento alla realtà urbana di Este, che per sei lunghi anni ospitò nelle stanze dell'ex convento (poi caserma) di San Francesco le carceri e gli uffici di questo organismo. Accanto a un considerevole numero di opere monografiche, coeve e non, su tematiche che spaziano dallo

studio del fenomeno del brigantaggio agli aspetti storici, artistici, ma pure statistici, economici, sociali e geografici del territorio euganeo, la consultazione di cronache e diari e delle tante riviste che cominciavano a circolare in quegli anni (in parte conservate anche presso la Biblioteca Nazionale Marciana e il Museo Correr) ha permesso di ricostruire con una certa precisione lo scenario del mondo rurale veneto entro il quale la Commissione dovette trovarsi ad agire. Il tutto arricchito dalle conoscenze provenienti da una preziosa sezione documentaria, nella quale trovano spazio pure numerosissime notificazioni a stampa delle sentenze pronunciate dalla Commissione stessa e da altri consessi militari, o misti giudiziario/militari, attivi subito dopo il 1848, ma anche sin dall'età napoleonica.

A livello parrocchiale, inoltre, prima di addentrarsi nello studio della documentazione conservata presso i singoli archivi dei paesi facenti parte della diocesi euganea, dove maggiore era l'incidenza del fenomeno criminale contrastato da Este, si è pensato che potesse essere utile usufruire di quello sguardo d'insieme che è fornito dai volumi dei registri dello stato civile (nascite, matrimoni, morti), la cui redazione, in epoca austriaca, gravava proprio sulle spalle dei singoli prelati, che trasmettevano poi periodicamente appunto una copia degli stessi nel capoluogo della provincia affinché fossero controllati dall'autorità politica a ciò preposta. Tali registri sono oggi conservati presso l'Archivio storico diocesano della città del Santo, ove è stato anche possibile reperire informazioni biografiche sui religiosi in forza presso la Commissione, sul clero operante nelle diverse comunità e sulle comunità medesime. Si è quindi proceduto a consultare i corrispondenti registri parrocchiali propriamente detti, per verificare se nelle loro funzioni più squisitamente religiose i parroci fornissero informazioni diverse o raccontassero fatti ed eventi differenti o formulassero considerazioni personali *ad hoc* rispetto a quelle riportate nella documentazione ufficiale, da inoltrare poi all'amministrazione statale. Ma anche in questi archivi, di frequente privi di inventariazione e la cui conservazione è affidata alla buona volontà dei singoli sacerdoti, si è posta l'attenzione su due interessanti e significativi tipi di fonti che potevano qui trovare la loro collocazione: sui diari e sulle cronache dei reggenti delle parrocchie al tempo della Commissione e, nelle rispettive chiese, sugli ex voto legati per lo più a quelle tristissime figure che erano i condannati a morte o a lunghe pene detentive.

Infine, da ultimi, ma non certo per ordine di importanza, l'Archivio storico comunale e il Gabinetto di lettura di Este (fondato quest'ultimo proprio in età austriaca) conservano sia un piccolo archivio riguardante la Commissione (la quasi totalità del fondo specifico si trova, come già detto, presso l'Archivio di Stato di Venezia) sia, specie l'Archivio storico comunale nella sua sezione ottocentesca, materiale documentario concernente più in generale la massiccia presenza militare sul territorio negli anni del post '48. La consultazione di queste carte si è rivelata determinante soprattutto sotto due punti di vista: il primo per comprendere come la Commissione inquirente avesse basato gran parte del proprio lavoro sui fascicoli giudiziari prodotti in precedenza dagli uffici delle locali preture e quindi dei competenti tribunali provinciali (specie per i casi antecedenti i fatti rivoluzionari anche di una decina d'anni); il secondo per conoscere da vicino il funzionamento della Commissione straordinaria di beneficenza attivata in favore dei figli dei condannati alla fucilazione o a lunghe pene detentive. Sono entrambi aspetti che conducono nel cuore della vita delle comunità protagoniste e, più o meno direttamente, dell'azione della giustizia militare austriaca.

Ancor più nello specifico, poi, tra le differenti tipologie di fonti che ci parlano della Commissione, tre parrebbero essere state decisamente meno indagate nel corso degli anni

rispetto alle altre: le narrazioni dell'epoca, rappresentate non solo e non tanto dai documenti ufficiali prodotti dallo stesso organo giurisdizionale o dalle autorità a esso in qualche modo legate (tra le quali, però, spicca anche un'opera in prosa del padre spirituale in servizio presso la Commissione e diffusa peraltro con il dichiarato intento di raccogliere fondi per sostenere economicamente i figli dei giustiziati), ma piuttosto da quelle più originali offerte dai resoconti di personalità laiche e religiose coeve e dalle già citate descrizioni di quei tragici eventi riportate nei registi canonici dei morti in cui i parroci annotavano le avvenute esecuzioni dei condannati alla pena capitale; le suggestive immagini regalateci dai bozzetti disegnati durante lo svolgimento dei processi da un ufficiale della corte, poi rielaborati in vere e proprie stampe, con un probabile mutamento dell'originario punto di vista del militare; e infine, tra il materiale processuale, le testimonianze stesse degli imputati, delle vittime e di tutti gli altri attori delle vicende che forniscono indirettamente, a una lettura più approfondita, oltre che gli scontati riscontri probatori, soprattutto elementi significativi e preziosi per la ricostruzione dei tanti aspetti che caratterizzavano il mondo rurale veneto.

Ovviamente, in aggiunta agli importantissimi documenti conservati presso gli archivi comunali e parrocchiali, che evidenziano pure i possibili legami parentali degli aggregati comunitari, sono appunto in primis i fascicoli processuali prodotti dalla Commissione a raccogliere le testimonianze dei protagonisti di questi ultimi, attraverso le loro dichiarazioni. Questi fascicoli possiedono un'ulteriore caratteristica del tutto peculiare da questo punto di vista: essi infatti aiutano, come più volte ricordato, a elaborare una ricostruzione della società rurale veneta, contribuendo all'arricchimento delle conoscenze etnografiche legate a tale patrimonio culturale, e quindi più in generale della conoscenza delle trasformazioni avvenute a molteplici livelli nel Veneto rurale durante il periodo asburgico, non solo attraverso due registri linguistici diversi (quello della cultura dotta e scritta dei magistrati e quello della cultura consuetudinaria e orale del mondo contadino, incarnato da vittime, testimoni e imputati), ma pure attraverso tre idiomi differenti, spesso mischiati, tradotti e interpretati anche con possibili implicazioni derivanti da errori e fraintendimenti: la lingua propria degli esponenti più umili delle comunità locali, quella italiana dei funzionari statali e quella tedesca dei militari che rappresentavano la componente preponderante della sezione giudicante della Commissione medesima.

In conclusione, anche i soli spunti fin qui sollevati consentono di enucleare le tre principali tematiche che la ricerca sta tentando di approfondire. Innanzitutto il dato fattuale: perché la Commissione militare in Este fu creata in quel preciso contesto, dal momento che un significativo fenomeno di banditismo era già presente negli anni precedenti nelle zone in cui la Commissione stessa venne chiamata ad agire³⁵, con una conseguente risonanza per lo più determinata non tanto dalle peculiarità della situazione da reprimere, quanto piuttosto dall'esistenza e dall'operatività di tale Commissione; quindi le problematiche connesse al suo funzionamento, di cui in parte si è già detto: che tipo di procedura si scelse di adottare nella prassi³⁶, dato che fu attraverso di essa, consolidata, creata *ad hoc* o più o meno "rarefatta" che fosse, che finì in ultima analisi per venire filtrato tutto ciò che si mosse attorno a quell'evento eccezionale che risultarono essere i giudizi celebrati con modalità itinerante nelle province venete di Padova e di Rovigo (e, seppure in misura decisamente minore, anche di Vicenza)³⁷; infine la percezione della sua attività: come venne interpretata questa azione dai vari protagonisti delle vicende ed, *ex post*, dalla storiografia.

Un ulteriore approfondimento degli argomenti affrontati non solo condurrà a produrre uno studio “pionieristico” sulla Commissione militare in Este (fondamento e punto di partenza per successivi lavori a riguardo, imprescindibili dato l'enorme patrimonio documentario disponibile), ma, più in generale, attraverso di esso, getterà nuova luce pure su diversi aspetti della società rurale veneta di metà Ottocento, tematica di sicuro interesse scientifico regionale e nazionale, ma pure sovranazionale: si pensi solo alla consolidata tradizione storiografica britannica o anche a talune prospettive della storiografia statunitense sulla sorte dei territori appartenuti alla Serenissima dopo la caduta della stessa e prima dell'avvento dello Stato unitario italiano.

NOTE

1. Senza dimenticare però che il post '48 fu un periodo di crisi anche per tante altre realtà statuali europee e che a Vienna era comunque acceso, all'interno della classe dirigente, un dibattito sul nuovo assetto da dare all'Impero stesso, con un ventaglio molto ampio di soluzioni prospettate e di conseguenza con sbocchi che, almeno *in nuce*, avrebbero potuto essere i più diversi.

2. Scrive a questo proposito Marco Meriggi che “l'era di Radetzky, carica di un timbro particolare, dovuto sì all'eccezionalità del personaggio (il quale, oltre a riconquistare le province italiane, aveva virtualmente resa possibile la sopravvivenza dell'Impero asburgico), ma anche alla più generale ascesa della ‘cricca’ militare nel cuore dell'Impero d'Austria, si sarebbe proiettata fino a oltre la metà degli anni '50, rappresentando la fase sicuramente più aspra nella storia dei rapporti tra Vienna e le sue province italiane”: M. Meriggi, *Il Regno Lombardo-Veneto*, Torino, Utet, 1987, p. 347. Per un più ampio inquadramento di tale periodo, si veda ivi, pp. 347-352.

3. Per un approfondimento di questo e di molti altri temi studiati appunto non solo a livello teorico, ma nella prassi, si veda C. Povo, *La selva incantata. Delitti, prove, indizi nel Veneto dell'Ottocento*, Sommacampagna, Cierre, 2006. Per un saggio specifico sul rapporto tra sistema di prove legali e libero convincimento del giudice, si veda anche G. Chiodi, *Il fascino discreto del libero convincimento. Per un identikit del giudice penale lombardo-veneto*, in *Amministrazione della giustizia penale e controllo sociale nel Regno Lombardo-Veneto*, a cura di Id. e C. Povo, Sommacampagna, Cierre, 2007, pp. 7-59.

4. Il Codice del 1803 cui si fa riferimento è il Codice Penale Universale Austriaco. Per una ristampa anastatica della seconda edizione ufficiale del medesimo (corredata da una serie di saggi a commento), data a Milano dall'Imperial Regia Stamperia nel 1815, si veda *Codice Penale Universale Austriaco (1803)*, a cura di S. Vinciguerra, Padova, Cedam, 1997. Il cosiddetto “sistema di prove legali negative” previsto dal codice penale austriaco è stato ben delineato nel suo significato più profondo da Luigi Ferrajoli, attraverso un accostamento sia al sistema incentrato sul libero convincimento del giudice che a quello che si reggeva sulle cosiddette “prove legali positive” in L. Ferrajoli, *Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale*, Roma-Bari, Laterza, 2004, p. 127.

5. Anche di questo aspetto si è lungamente discusso ma credo che l'espressione “certa autonomia” sia da preferire ad altre, ad esempio a “notevole autonomia”, per ciò che concerne le Province Venete del Regno, nelle quali, fino al 1848, la struttura dell'apparato di polizia differì da quella lombarda. Su queste tematiche si vedano S. Mori, *La polizia tra opinione e amministrazione nel Regno Lombardo-Veneto*, in “Società e storia”, 2004, n. 105, pp. 559-601 e L. Rossetto, *Il commissario distrettuale nel Veneto asburgico. Un funzionario dell'Impero tra mediazione politica e controllo sociale (1819-1848)*, Bologna, il Mulino, 2013.

6. Ossia, rispettivamente, quelle che ricoprono l'arco temporale 1815-1848 e 1848-1866. Meglio però parlare di “amministrazione austriaca” se ci si vuole distaccare da un riferimento storiografico, quello di “dominazione austriaca”, sostanzialmente superato, ma tuttora spesso utilizzato ai fini dell'identificazione del relativo materiale archivistico, specie veneziano.

7. Dopo Maria Teresa, Giuseppe II, il periodo rivoluzionario e napoleonico, l'estrema accortezza di Francesco I e la paralisi col regno di Ferdinando I, nel post '48 di Francesco Giuseppe I si fece sempre più strada nella classe dirigente viennese l'idea di abbandonare la struttura di un impero di tipo dinastico, dei diritti storici, a-nazionale e sostanzialmente di antico regime per passare a una certa forma di *Gesamtstaat*. Passaggio che la fase neoassolutistica del 1850-1859 non riuscì a realizzare e che condusse, in seguito alle sconfitte militari del 1859-1860, alla politica del tardo '800 di definizione di singoli accordi con le singole nazionalità, e quindi non più di potenziale inclusione ma di separazione e di federazione in vista di una mera e auspicata pacifica convivenza (tutti elementi qui necessariamente sintetizzati, ma in realtà frutto di complesse dinamiche istituzionali e culturali). Sul versante della più aggiornata storiografia in lingua italiana si è occupato anche di queste tematiche, in una panoramica molto efficace, M. Bellabarba, *L'impero asburgico*, Bologna, il Mulino, 2014. Per alcuni spunti connessi invece più specificamente alle succitate considerazioni iniziali sulla vicenda della Commissione d'Este, si veda L. Rossetto, *Emergenze alla periferia dell'Impero: il caso della Commissione Militare in Este nel Veneto asburgico del post '48. Un percorso di ricerca*,

in *Per una ricognizione degli «stati d'eccezione». Emergenze, ordine pubblico e apparati di polizia in Europa (secc. XVII-XX)*, a cura di E. Pelleriti, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2016, pp. 201-210.

8. Le informazioni riportate nel presente paragrafo, ove non diversamente specificato, sono desunte da materiale archivistico consultato presso l'Archivio di Stato di Milano, fondi *Cancellerie Austriache (Governatore Generale Civile e Militare del Regno Lombardo Veneto)* e *Senato Lombardo Veneto del Supremo Tribunale di Giustizia*, e presso l'Archivio di Stato di Venezia, fondi *Commissario Imperiale Plenipotenziario in Verona, Luogotenenza delle Province Venete, Presidenza della Luogotenenza delle Province Venete, Atti restituiti dall'Austria e Commissioni in Este*. L'indicazione analitica delle buste stesse, che per motivi di spazio risulterebbe impossibile in questa sede (e peraltro, date le riflessioni di carattere generale qui formulate, pleonastica), verrà ovviamente fornita nel lavoro monografico di cui questo articolo si propone come propedeutico.

9. Anche se solo nel novembre dello stesso anno la sezione inquirente venne formalmente e ufficialmente separata dalla pretura di Este. Storicamente nel territorio extraurbano delle Province Venete si era passati dalla realtà delle giudicature forensi, durante la fase della prima amministrazione austriaca (1798-1806), a quella delle giudicature di pace nel periodo del Regno Italico, per giungere infine progressivamente appunto al sistema delle preture, quantificabili (città comprese) in ottantuno unità (invero ridotte a sessantanove alla vigilia del '48) e divise in quattro classi. Per una recente analisi sulle caratteristiche e sul funzionamento di tale sistema, pure nei suoi rapporti con il resto della magistratura, con le autorità politiche e con quelle di polizia proprio sino al '48, si veda L. Rossetto, *Il commissario distrettuale nel Veneto asburgico* cit.

10. L'autunno del 1853 potrebbe quindi essere preso come termine *ad quem* effettivo, anche se non ufficiale, nella parabola dell'operatività speciale di questa istituzione.

11. È importante ricordare queste denominazioni perché comportarono delle implicazioni normative specifiche. Per ciò che concerne il giudizio statario, si trattava di una forma di giudizio abbreviato previsto anche dal Codice del 1803 e applicabile proprio in circostanze eccezionali, come ad esempio la ribellione (ma pure appunto nel caso di una straordinaria crescente frequenza di delitti di rapina, omicidio, appiccato incendio). Il medesimo giudizio era regolato dai paragrafi 500-513 della Parte I, Sezione II, del più volte nominato Codice del 1803: si svolgeva senza soluzione di continuità (la tempistica variò tra 1815 e 1848 da un minimo di 24 ore a un massimo di 14 giorni, anche in base alla natura dei delitti) e prevedeva un sistema di prove uguale a quello adottato per gli altri procedimenti penali.

12. Da sempre, tra l'altro, a questo proposito, si era tentato di agire sia con l'adozione di misure preventive, come il cosiddetto "precetto politico" (una sorta di provvedimento restrittivo della libertà di circolazione personale), la deportazione, l'arruolamento forzato, sia repressive, quali quelle previste dal codice penale; l'attuazione di queste ultime, però, non aveva prodotto gli effetti sperati, non solo per le caratteristiche "garantistiche" della normativa in vigore, ma anche per le scarse competenze di taluni magistrati chiamati ad applicarla, nonostante alcune significative modifiche apportate alla stessa normativa dal luglio del 1833.

13. C. Povoio, *Il movente. Il giudice Marchesini e il processo per l'omicidio di Giovanni Rama (1831-1833)*, Sommacampagna, Cierre, 2011, p. CXIV.

14. Si indicano qui di seguito solo alcuni tra i riferimenti bibliografici più significativi: P. Brunello, *Ribelli, questuanti e banditi. Proteste contadine in Veneto e Friuli 1814-1866*, Venezia, Marsilio, 1981 (la riedizione per Cierre del 2011 non riporta alcun mutamento al testo originario del 1981); M. Meriggi, *Il Regno Lombardo-Veneto* cit.; M. Meriggi, *La riorganizzazione del potere asburgico nel Lombardo-Veneto dopo il 1848-49: da Radetzky a Massimiliano*, in *Verso Belfiore: società, politica, cultura del decennio di preparazione nel Lombardo-Veneto*, Brescia, Fratelli Geroldi, 1993, pp. 29-41; P. Ginsborg, *After the Revolution: bandits on the plains of the Po 1848-1854*, in *Society and Politics in the Age of the Risorgimento. Essays in Honour of Denis Mack Smith*, a cura di J.A. Davis e P. Ginsborg, Cambridge, Cambridge University Press, 1991, pp. 128-151; L. Piva, *O soldi o vital! Brigantaggio in Bassa Padovana e nel Polesine alla metà dell'Ottocento*, Este, Grafica Atestina, 1984; L. Lugaesi, *Il brigantaggio criminale e l'operato della "Commissione d'Este" nel Dipartimento del Polesine di Rovigo (1851-1856)*, in "Studi Polesani", 1986, 1, pp. 24-33; A. Soster, *Il Brigantaggio e il Giudizio Statario in Este*, Este, Tipografia Editoriale G. Bertolli, 1960.

15. Ad esempio, pur con una maggiore attenzione rivolta ai processi politici, risulta prezioso E. Dezza, *La legislazione penale asburgica e i processi politici nel Regno Lombardo-Veneto*, in "Bollettino Storico Mantovano", II, gennaio-dicembre 2003, pp. 195-213.

16. A questo proposito, si veda P. Rondini, *«Ius gladii et aggratiandi». La legislazione e la giurisdizione penale militare nel Regno Lombardo-Veneto, in L'ABGB e la codificazione asburgica in Italia e in Europa*, a cura di P. Caroni ed E. Dezza, Padova, Cedam, 2006, pp. 283-316.

17. A tale riguardo, si veda, ad esempio, W. Boni, *La congiura di Belfiore nell'ottica del processo penale austriaco vigente in quel tempo*, in *Verso Belfiore: società, politica, cultura del decennio di preparazione nel Lombardo-Veneto*, Brescia, Fratelli Geroldi, 1993, pp. 43-52.

18. Il primo e più significativo affresco dell'attività della Commissione, dipinto in realtà in modo volutamente enfatico dalle parole di un campione della retorica filo-risorgimentale come il patriota piemontese Pier Carlo Boggio (ironia della sorte morto a Lissa nella battaglia navale vinta dalla marina austro-veneta il 20 luglio 1866), si trova nella sua *Storia politico-militare della guerra dell'indipendenza italiana*, iniziata a stampare a Torino nel 1860, quando appunto i territori veneti facevano ancora parte integrante dei domini di Casa d'Austria: P.C. Boggio, *Storia politi-*

co-militare della guerra dell'indipendenza italiana (1859-1860), vol. I, Torino, Tipografia scolastica di Sebastiano Franco e figli e comp., 1860, pp. 199-201.

19. Appunto i succitati testi di Brunello e Ginsborg, testimone tra l'altro, quest'ultimo, di un vivo interesse della storiografia anglosassone in materia.

20. E.J. Hobsbawm, *Bandits*, London, Weidenfeld & Nicolson, 1969.

21. Soprattutto in A. Blok, *The Peasant and the Brigand: social banditry reconsidered*, in "Comparative Studies in Society and History", 14, 1972, n. 4, pp. 495-504 e, successivamente, in Id., *The Mafia of a Sicilian Village, 1860-1890: a study of violent peasant entrepreneurs*, Oxford, Blackwell, 1974.

22. A questo proposito, si veda il celebre Poscritto del giugno 1980, consultato nell'edizione italiana del 2002 di E.J. Hobsbawm, *I banditi. Il banditismo sociale nell'età moderna*, Torino, Einaudi, 2002, pp. 169-203.

23. A tale riguardo, si veda P. Spierenburg, *Social Control and History: An Introduction*, in *Social Control in Europe. I, 1500-1800*, a cura di H. Roodenburg e P. Spierenburg, Columbus, The Ohio State University Press, 2004, pp. 1-2.

24. Ovviamente vi sono classificazioni diverse dei crimini: contro la proprietà, contro la persona, contro la morale, contro l'ordine pubblico; il loro comun denominatore sta nel rappresentare una minaccia appunto per la società, o meglio per gli elementi dominanti della stessa; così afferma L.M. Friedman, *Crime and Punishment in American History*, New York, Basic Books, 1993, pp. 3-8 e *passim*. Ma se il medesimo concetto di crimine è di per sé instabile e mutevole, la giustizia penale è egualmente "variable-mutable, time-dependent, culture-dependent. Criminal justice is a particular kind of reaction to crime" (ivi, p. 8; il corsivo è nell'originale), in quanto accentra e socializza la funzione punitiva, sottraendola al singolo e attribuendole pure una funzione simbolica, ideologica, oratoria (ivi, pp. 9-10). E il potere si esprime dunque anche attraverso l'esercizio della giustizia penale, definendo certi valori, e di conseguenza certi comportamenti, proprio come devianti, sospetti, pericolosi: in sintesi, criminali. Una risultanza diretta di tutto ciò è quindi, per dirla ancora con Friedman, che "the history of criminal justice is not only the history of the forms of rewards and punishment; it is also a story about the dominant morality, and hence a history of power" (ivi, p. 10; il corsivo è nell'originale); una storia, pertanto, assai complicata e differenziata.

25. Per un approfondimento di questi concetti, si vedano P. Spierenburg, *Social Control and History* cit., pp. 10-11 e C. Povo, *Confini violati. Rappresentazioni processuali dei conflitti giovanili nel mondo rurale veneto dell'Ottocento*, in *La vite ed il vino; storia e diritto (secoli XI-XIX)*, a cura di M. Da Passano, A. Mattone, F. Mele e P.F. Simbula, vol. II, Roma, Carocci, 2000, pp. 1076-1086, *passim*.

26. Per una panoramica generale sulla *Sozialdisziplinierung*, si veda l'articolo di U. Behrens, "Sozialdisziplinierung" als Konzeption der Frühneuzeitforschung. Genese, Weiterentwicklung und Kritik – Eine Zwischenbilanz, in "Historische Mitteilungen der Ranke Gesellschaft", 12, 1999, pp. 35-68.

27. M. Dinges, *The Use of Justice as a Form of Social Control in Early Modern Europe*, in *Social Control in Europe. I, 1500-1800*, a cura di H. Roodenburg e P. Spierenburg, Columbus, The Ohio State University Press, 2004, p. 162.

28. A proposito di queste considerazioni, si veda ivi, pp. 163-173, *passim*. Sulle tensioni socio-economiche che si potevano generare nelle campagne in occasione di gravi crisi, Dinges (ivi, p. 166) aggiunge: "Here justice is pragmatically exploited by the local upper classes and occasionally also by the middle classes precisely to ensure the unequal distribution of wealth".

29. A tale riguardo, si veda L. Rossetto, *Note introduttive. I processi, la giustizia, la storia*, in *La città disvelata. Luoghi e percorsi della giustizia nella Vicenza asburgica*, a cura di E. Biasiolo e L. Rossetto, Venezia, Marsilio, 2016, p. 13.

30. G. Alessi, *Il processo penale. Profilo storico*, Bari, Laterza, 2001, p. XI.

31. Per un approfondimento di queste riflessioni, si veda C. Povo, *Confini violati* cit., pp. 1083-1088, *passim*.

32. R.J. Evans, *Tales from the German Underworld. Crime and Punishment in the Nineteenth Century*, New Haven and London, Yale University Press, 1998, p. 214.

33. Ivi, p. 222.

34. La tematica del rapporto tra nuove forme di controllo sociale, devianza e marginalità nella penisola italiana del Diciannovesimo secolo è stata trattata con taglio innovativo e originale dalla storiografia statunitense di John Davis e Steven Hughes, e sviscerata e approfondita per il Lombardo-Veneto, anche per ciò che concerne le implicazioni per il sistema della giustizia penale (così importanti data la struttura istituzionale dell'Impero asburgico di cui si è detto), da Claudio Povo. A questo proposito, si vedano J.A. Davis, *Conflict and Control: Law and Order in 19th Century Italy*, Atlantic Highlands, Humanities Press International, 1988; *Italy in the Nineteenth Century 1796-1900*, a cura di J.A. Davis, Oxford, Oxford University Press, 2000; S.C. Hughes, *Crime, Disorder and the Risorgimento. The Politics of Policing in Bologna*, Cambridge, Cambridge University Press, 1994; C. Povo, *La selva incantata* cit. e *Il movente* cit.

35. Ricorda Claudio Povo, a proposito del territorio vicentino: "Nel 1837 un numeroso gruppo di persone provenienti dai Colli Euganei compì alcuni omicidi e una rapina ai danni dell'oste di Lumignano, villaggio posto ai piedi dei Colli Berici. Il giudice relatore del processo Antonio Borgo osservò: 'Il fatto atroce che avvenne a Lumignan la sera del 16 maggio corrente ridestò pur troppo il terrore che nei tempi andati incutevano le orde degli assassini che

infestavano tra le altre questa bella e doviziosa provincia'. Solo una lettura attenta del processo potrebbe spiegare che cosa spinse "l'orda di malfattori" a compiere la loro impresa, ma di certo non si trattò di un fatto isolato": C. Povolo, *Il movente* cit., pp. CXIII-CXIV e n.

36. Secondo l'analisi e l'insegnamento di Gaetano Cozzi, per conoscere una società non si può trascurarne il suo diritto, "che ne è strumento di vita, espressione dei suoi problemi, delle sue esigenze, della sua cultura; diritto che si deve cogliere nella prassi, laddove si traduce concretamente in giustizia": G. Cozzi, *La società veneta e il suo diritto. Saggi su questioni matrimoniali, giustizia penale, politica del diritto, sopravvivenza del diritto veneto nell'Ottocento*, Venezia, Marsilio, 2000, pp. VII-VIII.

37. Alcune delle altre province venete (ad esempio Verona, Venezia e Treviso) furono solo marginalmente e indirettamente toccate dall'azione della Commissione; due, invece, per nulla (Belluno e Udine). Una considerazione a parte va invece riservata alla provincia lombarda di Mantova, che per un certo periodo ospitò una sottosezione *ad hoc* della Commissione, creata alla fine del 1851, inizialmente fisicamente indipendente, e quindi, dopo poco, traslocata nella "sede centrale" di Este.